API INDUSTRIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 01 - 2015

Gennaio

Verona, 12 gennaio 2015

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

LEGNAGO

Via del Pontiere, 17 - C.A.P 37045

Tel. 0442/28466 - Fax 0442/28008

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

AIA – Indicazioni ministeriali 3
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pagamento tassa di concessione governativa 3
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Indicazioni per iscrizioni, variazioni e provvedimenti disciplinari 4

NEWS SICUREZZA

DANNO BIOLOGICO – Quaderno Inail novembre 2014 4
INAIL- Bando Fipit, proroga presentazione domande PMI edili, agricole e di estrazione 4
INAIL - Pubblicato il bando Isi 2014 5
INAIL OT24 - pubblicata la versione aggiornata della guida alla compilazione 6
PREVENZIONE INCENDI - Regolamenti europei classificazione antincendio di taluni prodotti 6
SICUREZZA LAVORO – Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro aggiornato dicembre 2014 6

NEWS AREA TECNICA

ADR - Esami solo presso gli uffici della Motorizzazione 7
C.I.R.C.E. - Nuovo Catasto unico regionale Impianti termici 7
CLP - Nuove regole per detergenti liquidi per bucato in imballaggi solubili monouso 8
ECOLABEL - Nuovi criteri per cosmetici da sciacquare 8
TARI –Ministero Finanze, magazzini e aree scoperte 9
UNITA' VENTILAZIONE - Marcatura CE ed etichettatura consumo di energia 9

APPROFONDIMENTI

LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE CON L'ADR 2015 10

NEWS AMBIENTE

AIA – Indicazioni ministeriali

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1509

Emanato il 13 novembre 2014 il Dm n 272 con il quale il Ministero dell'ambiente definisce i contenuti minimi della relazione di riferimento da presentare all'Autorità competente per impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia), in sede di richiesta o rinnovo, nei casi in cui l'attività comporti l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose (articolo 29-ter, comma 1, lettera m) Dlgs 152/2006).

Inoltre il Ministero dell'Ambiente ha emanato la circolare prot. n. 22295/Gab del 29 ottobre 2014, in merito alla nuova disciplina dell'AIA dopo il D.lgs. 46/2014, che ha modificato notevolmente il Titolo III-bis, parte seconda, del D.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente), introducendo diverse novità.
La circolare ministeriale chiarisce alcuni punti della normativa in modo da consentire una applicazione omogenea della stessa.

Il Dicastero ambientale, tra l'altro precisa che le nuove norme cancellano il rinnovo periodico ogni 5, 6 o 8 anni dell'AIA prima disciplinato dall'articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3, del Dlgs 152/2006. I procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, sono convertiti in procedimenti di riesame.

Quanto poi alla relazione di riferimento che va presentata in sede di richiesta o rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose (articolo 29-ter, comma 1, lettera m) D.lgs. 152/2006), il Ministero precisa che la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell'AIA, né elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione poiché essa può essere effettuata dall'Autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell'impianto, anche prima del primo aggiornamento dell'AIA.

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pagamento tassa di concessione governativa

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1506

Su richiesta di UnionCamere, l'Agenzia delle Entrate ha indicato in un parere quali procedure dell'Albo nazionale gestori ambientali sono sottoposte al pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Secondo quanto si legge nel documento, trasmesso nei giorni scorsi alle Sezioni regionali delle Camere di commercio, il pagamento della Tassa sulle concessioni governative (pari a 168 euro secondo quanto disciplinato dal DPR 26 ottobre 1972, n. 641) è dovuto nei seguenti casi:

1. formale iscrizione dell'impresa nell'Albo;
2. per ciascuna delle attività autorizzate nel caso in cui, con un unico provvedimento, vengano autorizzate più attività;
3. impresa già iscritta che richiede di operare in una diversa categoria di attività;
4. impresa già iscritta in una categoria che chiede un aumento di classe dimensionale o che richiede l'inserimento nell'autorizzazione dei singoli servizi specificati all'interno di una particolare categoria;
5. rinnovo dell'iscrizione.

Non rilevano invece, ai fini della tassazione, alcune tipologie di variazioni apportate all'iscrizione, quali ad esempio quelle anagrafiche o relativo all'inserimento/cancellazione dei veicoli, che non comportano una modifica della sfera di attività autorizzata in capo al soggetto.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Indicazioni per iscrizioni, variazioni e provvedimenti disciplinari
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1513
Emanati due provvedimenti dal Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali:

- **Circolare prot. n. 1140 del 15 dicembre 2014**, titolata "Applicazioni disposizioni del Decreto 3 giugno 2014 n. 120" (per una lettura del decreto si riporta di seguito il link http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-23&atto.codiceRedazionale=14G00131&elenco30giorni=false). Detta circolare contiene chiarimenti in merito a requisiti per l'iscrizione all'Albo, variazione della dotazione dei veicoli, variazione della sede legale di cui all'articolo 18, comma 4, D.M. 120/2014, provvedimenti disciplinari;

- **Deliberazione n. 8 del 25 novembre 2014,** titolata "Foglio notizie per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5", relativa al foglio notizie dei veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada.

NEWS SICUREZZA

DANNO BIOLOGICO – Quaderno Inail novembre 2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1518
Pubblicato nel numero novembre 2014 dei Quaderni di ricerca Inail il volume *Danno biologico: monitoraggio, criticità e prospettive d'interesse medico-legale a dieci anni dall'introduzione della nuova disciplina* a cura di Patrizio Rossi, dirigente medico presso la Sovrintendenza medica generale Inail.

Nel "Quaderno" viene riportata l'analisi del sistema di tutela degli infortuni e delle malattie da lavoro così come innovato dal d.lgs. 38/2000, alla luce delle risultanze dell'apparato di monitoraggio attivo da oltre un decennio.

Lo studio ha verificato il grado di attuazione degli strumenti che hanno regolato l'introduzione del danno biologico nel sistema indennitario Inail estendendo l'analisi a fattispecie, pure di interesse medico-legale, non direttamente correlate alla tipologia e alle modalità di valutazione del danno alla persona.

INAIL - Bando Fipit, proroga presentazione domande per la sicurezza in PMI edili, agricole e di estrazione
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1504
Prorogato dal 3 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015 il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al bando erogato dall'INAIL, denominato FIPIT, destinato alle aziende dei settori edile, agricolo e dell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, che finanzia la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, con determina del Direttore centrale Prevenzione n. 83 del 28 novembre 2014, sono state apportate al bando Fipit 2014 le seguenti modifiche e integrazioni:
• il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è prorogato alle ore 18.oo del 15 gennaio 2015
• il termine per la pubblicazione sul sito Inail della composizione delle Commissioni è prorogato al 27 gennaio 2015
• il termine di 180 giorni per l'attività istruttoria delle Commissioni è prorogato al 30 gennaio 2015.
L'avviso di proroga sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Parte prima, Serie generale n. 280 del 02 dicembre 2014.

Si ricorda che per quanto riguarda l'ammontare dei finanziamenti, il contributo – in conto capitale – è erogato fino a una misura massima corrispondente al 65% dei costi sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto. Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa non potrà superare l'importo di 50mila euro. Da sottolineare che – allo scopo di favorire la più ampia partecipazione al bando – è stato disposto che il contributo minimo ammissibile sia pari a mille euro.

La domanda per l'accesso ai finanziamenti deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta elettronica certificata (PEC), come specificato nei Bandi regionali/provinciali. A partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18 del 15 gennaio 2015 le imprese registrate negli archivi Inail avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro la compilazione della domanda, con le modalità indicate nel Bando.

Infine, per quanto concerne i tempi di realizzazione degli interventi finanziati, tenuto conto che i progetti previsti non sono di particolare complessità e al fine di velocizzare l'erogazione dei finanziamenti è previsto un termine di sei mesi (improrogabile) per la loro attuazione.

Per ogni eventuale informazione, si ricorda che è possibile contattare il Contact center dell'Inail (numero verde 803.164, gratuito da rete fissa), mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).Ogni ulteriore informazione è consultabile sul ufficiale dell'INAIL www.inail.it

INAIL - Pubblicato il bando Isi 2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1511

L'Inail mette a disposizione **267.427.404 euro per finanziamenti a fondo** perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% dell'investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.

Nella sezione Incentivi per la sicurezza > Bando Isi 2014 sono disponibili gli avvisi pubblici regionali per la documentazione di dettaglio e i fac-simili della modulistica.

I soggetti interessati potranno insierire le domande di partecipazione **dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015**, nella sezione Servizi online. Per accedere all'applicativo è necessario essere registrati al portale Inail.

INAIL OT24 - pubblicata la versione aggiornata della guida alla compilazione
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1512
Pubblicata nella sezione Modulistica >Datori di lavoro la versione aggiornata al 12 dicembre 2014 della Guida alla compilazione dell'OT24 contenente le indicazioni necessarie relative a modulistica, compilazione, unità produttive, interventi migliorativi, documentazione probante.

Si tratta della guida per la compilazione della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa, che le aziende, dopo il primo biennio di attività, possono presentare se hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che vanno oltre quanto richiesto dalla normativa vigente.

La domanda va presentata entro il 28 febbraio 2015, esclusivamente per via telematica e tramite l'apposito modello.

PREVENZIONE INCENDI - Regolamenti europei classificazione antincendio di taluni prodotti
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1519
Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 349 del 5 dicembre 2014 sono stati pubblicati i tre seguenti nuovi regolamenti europei (direttamente applicabili in ogni Stato dell'Unione Europea):

- Regolamento delegato (UE) n. 1291/2014della Commissione, del 16 luglio 2014, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN 14915 per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti;

- Regolamento delegato (UE) n. 1292/2014della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN 14342 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco;

- Regolamento delegato (UE) n. 1293/2014della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-1, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio.

Tali norme attestano che le prove condotte hanno rivelato che i prodotti in oggetto hanno prestazioni stabili e prevedibili in materia di reazione al fuoco a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni e possono pertanto essere ritenuti conformi alle classi di prestazione di reazione all'azione dell'incendio di cui alla decisione 2000/147/CE senza bisogno di ulteriori prove.

SICUREZZA LAVORO – Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro aggiornato dicembre 2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1516
Disponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

Novità in questa versione:

- Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall'art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014;

- Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11. (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014);
- Inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).
- Inserito il decreto interministeriale 22 luglio 2014 "Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività";
- Sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
- Inseriti gli interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n. 23 del 06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25 del 04/11/2014

NEWS AREA TECNICA

ADR - Esami solo presso gli uffici della Motorizzazione

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1507

Con circolare del 2 dicembre 2014 prot. 27244 DIV3/E il Ministero dei trasporti ha precisato che dal 1° gennaio 2015 gli esami per il conseguimento del certificato di formazione professionale al trasporto di merci pericolose (cosiddetto patentino ADR) si terranno solo presso le sedi e sezioni della Motorizzazione civile.

C.I.R.C.E. - Nuovo Catasto unico regionale Impianti termici e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1521

Con DGRV 23 dicembre 2014, n. 2569, la Regione ha istituito il nuovo unico catasto regionale per la registrazione ed aggiornamento telematico dei libretti di impianto e dei rapporti di efficienza energetica (CIRCE).

A partire dal 2 gennaio 2015 deve essere utilizzato esclusivamente l'applicativo CIRCE per la registrazione dei Libretti di impianto e per il loro aggiornamento nonchè per la trasmissione dei Rapporti di controllo di efficienza energetica: le modalità operative sono consultabili nell'apposita pagina del sito Internet della Regione (http://www.regione.veneto.it/web/energia/dettaglio-news?_spp_detailId=2595371).

Si ricorda che, entro l'anno 2015*, per ciascun impianto soggetto all'obbligo del controllo periodico dell'efficienza energetica, deve essere registrato, nel sistema telematico CIRCE,* almeno un Rapporto di controllo tra quelli più recenti emessi.

L*a trasmissione successiva all'anno 2015 deve avvenire secondo la periodicità stabilita dalle disposizioni vigenti.*

Si ricorda inoltre che l'operatore incaricato dell'installazione o manutenzione dell'impianto, qualora riscontri in occasione dell'attività di manutenzione periodica condizioni carenti di sicurezza tali da prefigurare un pericolo *per le persone, gli animali domestici ed i beni e tali da richiedere la messa fuori servizio degli apparecchi non sicuri, deve diffidare il responsabile dell'impianto dall'utilizzarlo e informare tempestivamente, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il Sindaco del Comune ove è installato l'impianto stesso.*

Pertanto, si comunica che la Provincia non può più ricevere o ritirare i rapporti di controllo sugli impianti

CLP - Nuove regole per detergenti liquidi per bucato in imballaggi solubili monouso
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1515
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L350 del 6 dicembre 2014 il Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014, che apporta alcune modifiche al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (cosiddetto "Regolamento CLP").

Tali modifiche riguardano nello specifico i detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso.
Nelle premesse del Regolamento (UE) n. 1297/2014 si legge infatti che "I centri antiveleni di vari Stati membri hanno segnalato un numero significativo di gravi incidenti di avvelenamento e di lesioni oculari a danno di bambini in tenera età in relazione ai detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso, che presentano un tasso di incidenti più elevato in confronto ai detergenti per bucato destinati ai consumatori in altri sistemi di imballaggio".

Alla luce di ciò, è stato modificato l'articolo 35 , paragrafo 2 del Regolamento CLP (dedicato agli imballaggi), mediante l'inserimento della previsione per cui "Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3".

Tale nuovo punto 3.3 dell'Allegato II prevede l'impiego, in tali casi, di un imballaggio esterno avente determinate caratteristiche: ad esempio, tale contenitore deve essere opaco o scuro, di modo da impedire la visibilità del prodotto, deve recare il consiglio di prudenza "Tenere fuori dalla portata dei bambini" in un punto visibile, deve essere facilmente richiudibile, ecc.

Il nuovo punto 3.3.3 indica, inoltre, le caratteristiche che deve avere l'imballaggio solubile. Le nuove regole si applicheranno in tutti gli Stati europei a decorrere dal 1 giugno 2015.

ECOLABEL - Nuovi criteri per cosmetici da sciacquare
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1514
Si segnala alle Aziende Associate che, per effetto della decisione della Commissione Europea 2014/893/UE dal 9 dicembre2014 sono operativi i nuovi criteri ecologici del marchio Ecolabel per i "prodotti cosmetici da sciacquare" (shampoo, balsami, saponi, schiume da barba).

Con tale decisione, emanata in attuazione del "regolamento Ecolabel" 66/2010/CE, la Commissione ha definito i nuovi criteri ecologici che devono avere i prodotti cosmetici da sciacquare per ottenere il marchio Ecolabel. Sono coinvolti sia i prodotti di igiene personale o dei capelli come saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo, sia i balsami per i capelli sia i prodotti per la rasatura. I criteri riguardano sia i prodotti per uso privato sia quelli per uso professionale.

Sono esclusi solo i prodotti venduti appositamente a scopo disinfettante o antibatterico. I nuovi criteri ecologici sono operativi dal 9 dicembre 2014 ma le domande per il marchio Ecolabel presentate entro il 9 febbraio 2015 possono basarsi a scelta sui criteri della presente decisione o su quelli della precedente decisione 2007/506/Ce, ora abrogata. I marchi Ecolabel ottenuti sulla base della decisione del 2007 possono essere usati fino al 9 dicembre 2015

TARI –Ministero Finanze, magazzini e aree scoperte
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1505
Con Nota del 9 ottobre 2014, Prot. 38997 e Risoluzione del 9 dicembre 2014, n. 2/DF il Ministero delle Finanze chiarisce che i Comuni non possono applicare la TARI ai magazzini e alle aree che sono funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva.

Il Ministero delle Finanze ha confermato un principio già previsto nell'attuale norma nazionale (Legge di Stabilità 147/2013 art.1 comma 649), per la non applicabilità della TARI ai magazzini ed alle aree che sono "funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva". I Comuni ed i Consorzi di raccolta, recupero e smaltimento, sono infatti tenuti a riportare tale previsione normativa all'interno dei loro Regolamenti potendo solo ampliare i criteri di esclusione di spazi aziendali e non ridurre l'esclusione di tali aree.

Si pone quindi il problema di definire quali siano i magazzini funzionalmente ed in maniera esclusiva legati alla produzione (es. magazzino di materie prime e semilavorati, magazzini di materiale in attesa di lavorazione, ecc) e non semplici magazzini meramente legati ad una attività commerciale ancora oggetto di tassazione. I documenti recenti del Ministero delle Finanze, che nascono come risposta ad un quesito specifico di una impresa che aveva ottenuto la riduzione sulla sola quota parte di area produttiva occupata dai macchinari risulta estremamente chiaro a favore delle imprese escludendo quindi tutte quelle aree "asservite" al ciclo produttivo e pertanto quasi tutte le tipologie di magazzini comprese le aree esterne con medesime caratteristiche. Il giudizio parte anche dal presupposto del pagamento già da parte delle imprese di un corrispettivo a fronte di contratto privato su cui non è corretto pagare altro costo al Comune.

Nella Risoluzione viene detto che in conclusione, deve ritenersi che"i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali,anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune" e "devono essere parimenti escluse dall'ambito applicativo della TARI le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo". Il comune a sua volta "deve individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali si estende il divieto di assimilazione".

Si ricorda che è attivo in Associazione uno sportello TARI per fornire ulteriori dettagli ed informazioni in merito anche dal punto di vista dell'analisi dei singoli casi, della valutazione della corretta applicazione della TARI e del supporto nell'eventuale interesse a presentare domanda di riduzione al proprio Comune.

UNITA' VENTILAZIONE - Marcatura CE ed etichettatura consumo di energia
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1510
Con il Regolamento UE n. 1253 del 7 luglio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 337 del 25 novembre 2014, la Commissione Europea sono state emanate specifiche disposizioni per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia Direttiva CE n. 2009/125, recepita con Decreto Legislativo 16 febbraio 2011 n. 15. Con il Regolamento UE n. 1254 dell'11 luglio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 337 del 25 novembre 2014, sono state previste specifiche disposizioni sull'etichettatura del consumo d'energia delle unità di ventilazione in questione.

APPROFONDIMENTI

LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE CON L'ADR 2015

Si riepilogano di seguito le principali modifiche introdotte con l'ADR 2015, in vigore dal 1°gennaio 2015 per i trasporti internazionali ed obbligatoriamente per i trasporti nazionali dal 1°luglio 2015

Modifica	Descrizione
SEZIONE 1.1.3	**ESENZIONI** — L'esenzione del punto 1.1.3.1 c) riguardante **i trasporti effettuati dalle imprese come completamento alla loro attività principale**, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio, **è estesa ai contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC-GIR) ed ai grandi imballaggi.** — L'esenzione concernente i carburanti liquidi 1.1.3.3 è modificata al punto a) in cui si precisa che è applicabile se il carburante è utilizzato o destinato ad un utilizzo durante il trasporto. **Inoltre viene introdotta la nuova sottosezione c) per l'esenzione concernente i carburanti destinati al funzionamento di macchinari e apparecchi mobili non circolanti su strada.** — Nella tabella 1.1.3.6.3 è specificato che per "quantità massima totale per unità di trasporto", s'intende: **per le materie liquide, la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri mentre per i gas compressi, i gas adsorbiti e i prodotti chimici sotto pressione, la capacità in acqua del recipiente.** — Al punto 1.1.3.6.5 sono elencate ulteriori esenzioni di cui non si deve tener conto nel calcolo della quantità massima consentita di cui alla tabella 1.1.3.6. — Le disposizioni dell'ADR non si applicano ai dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica (per esempio pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici, dispositivi di stoccaggio ad idruro metallico e pile a combustibile) installati a bordo di veicoli o contenuti in uno dei loro equipaggiamenti. — Viene introdotta la nuova sottosezione **1.1.3.10 specifica per le esenzioni relative al trasporto di lampade contenenti merci pericolose**. Pertanto non si applica più l'esenzione di cui al 1.1.3.2 c) ed al punto 1.1.3.2 h), soppresso.

SEZIONE 1.1.5

APPLICAZIONE DI NORME

L'ADR 2013, nella sezione 1.1.5, ha stabilito la prevalenza delle disposizioni dell'ADR su quelle di altre normative, qualora in conflitto. L'ADR 2015 precisa che le prescrizioni della norma che non entrano in conflitto con l'ADR devono essere applicate nella maniera specificata.

SEZIONE 1.2.1

DEFINIZIONI

- A seguito della modifica al 1.1.3.6.3, viene cancellata la definizione di "capacità nominale del recipiente (volume nominale) in quanto non più necessaria.

- **Alcune definizioni esistenti vengono modificate e/o integrate**: "Container per il trasporto alla rinfusa", "Imballaggio combinato", "Imballaggio composito", "Trasporto alla rinfusa", "Recipiente di piccola capacità contenente gas (cartucce di gas)".

- Sono introdotte nuove definizioni quali: **"Container chiuso per il trasporto alla rinfusa", "Container telonato per il trasporto alla rinfusa", "Grande imballaggio di soccorso", "Rilevatore di radiazione neutronica", "Sistema di gestione", e "Sistema di rilevamento delle radiazioni".**

CAPITOLO 1.6

MISURE TRANSITORIE

Si riportano solo alcune delle misure transitorie introdotte nuove, e/o modificate o integrate:

- **1.6.1.15.** Gli IBC fabbricati, ricostruiti o riparati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016 e recanti il marchio del carico massimo autorizzato conformemente al 6.5.2.2.2 applicabile fino al 31 dicembre 2014 potranno continuare ad essere utilizzati.

- **1.6.1.29.** Nuova disposizione transitoria per le pile e le batterie al litio che sostituisce quella attuale (1.6.1.24).

- **1.6.1.30.** Le etichette, le placche e le marcature che rispondono alle prescrizioni del 3.4.7, 3.4.8, 3.5.4.2, 5.2.1.8.3, 5.2.2.2.1.1, 5.3.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6, 5.5.2.3.2 e 5.5.3.6.2 applicabili fino al 31 dicembre 2014 potranno continuare ad essere utilizzate fino al 31 dicembre 2016.

- **1.6.1.35. Le istruzioni scritte conformi alle prescrizioni dell'ADR in vigore fino al 31 dicembre 2014, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni del 5.4.3 applicabili a partire dal 1° gennaio 2015, potranno continuare ad essere utilizzati fino al 30 giugno 2017.**

CAPITOLO 1.7

DISPOSIZIONI GENERALI MATERIALI RADIOATTIVI

- **Poiché anche materie non appartenenti alla classe 7 possono presentare pericoli di natura radioattiva (ONU 3507), in tutto il testo dell'ADR 2015, la denominazione "classe 7" viene sostituita da "materiali radioattivi".**
- Nuova esenzione, 1.7.1.4 d) relativa al "materiale radioattivo che si trova nell'organismo o sul corpo di una persona che deve essere trasportata per un trattamento medico dopo aver assorbito accidentalmente o deliberatamente materiale radioattivo o dopo essere stata contaminata".
- Sono modificate le disposizioni specifiche per il trasporto di colli esenti (1.7.1.5.1, 1.7.1.5.2).
- Nuova sezione 1.7.3 relativa all'implementazione dei "Sistemi di gestione".
- In caso di non conformità a uno qualunque dei limiti dell'ADR applicabili all'intensità di irraggiamento o alla contaminazione, **oltre allo speditore devono essere informati tutti i soggetti** partecipanti al trasporto o coinvolti nel medesimo (1.7.6.1 a)).

SEZIONE 1.9.5

TUNNEL STRADALI

Le restrizioni alla circolazione in galleria devono essere applicate alle unità di trasporto per le quali è prescritta una segnalazione con pannelli arancioni conformemente al 5.3.2, ad eccezione delle merci pericolose per le quali "(-)" è indicato nella colonna (15) della Tabella A del capitolo 3.2. [...].

SEZIONE 2.2.2

CLASSIFICAZIONE Principali modifiche:

- **Nuova sezione 2.1.5: "Gli imballaggi, i grandi imballaggi e gli IBC vuoti non ripuliti, o parti di essi, trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, se non a fini di ricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, possono essere assegnati al N. ONU 3509, se soddisfano le prescrizioni previste per questa rubrica.**
- Introduzione nella sezione 2.2.2.1.2 di una nuova definizione per i gas adsorbiti (punto 9) ed introduzione nella lista delle rubriche collettive della tabella con i rispettivi numeri ONU da 3511 a 3518 (2.2.2.3).
- Principali modifiche per i materiali radioattivi. Nella tabella 2.2.7.2.1.1 viene aggiunto il numero ONU 3507 per l'esafluoruro di uranio, vengono modificate le sottosezioni 2.2.7.2.3.5 e 2.2.7.2.3.6 riguardanti i materiali fissili e subisce variazioni la sezione 2.2.7.2.4.1 riguardo la classificazione come colli esenti.

SEZIONE 3.2.1

La tabella A al capitolo 3.2 viene integrata e adattata in diversi punti:

- **I codici alfanumerici "VV"** della colonna (17), riguardanti il trasporto alla rinfusa, **vengono sostituiti dai codici "VC" (disposizioni generali) e "AP" (disposizioni specifiche per singola classe)**. Elenco completo nella sezione 7.3.3.
- **Gli oggetti pericolosi non sono più assegnati ad un gruppo di imballaggio;** per i numeri ONU 1700, 2016, 2017, 3090, 3091, 3268, 3292, 3356, 3480, 3481 e 3506, le rubriche nella colonna (4) vengono cancellate. Ai fini dell'imballaggio, ogni prescrizione relativa ad uno specifico livello di prestazioni dell'imballaggio è riportata nell'istruzione d'imballaggio applicabile.
- Per il numero ONU 3316 (kit chimici o kit di pronto soccorso), viene eliminato il divieto di trasporto in quantità limitate ed esenti, vincolando il trasporto rispettivamente alla disposizione speciale 251 e 340.
- **Sono aggiunti i nuovi numeri ONU da 3507 a 3526.**

SEZIONE 3.3.1

Sono modificate alcune disposizioni speciali, **tra cui:**

- **172:** Le prescrizioni di questa disposizione sono estese anche a materiali radioattivi che presentano diversi rischi sussidiari e non uno soltanto.
- **225:** Sono specificate le tipologie di estintori che rientrano in questa rubrica.
- **594:** I Grandi estintori, identificati dal numero ONU1044, non sono soggetti alle disposizioni dell'ADR se contenuti in robusti imballaggi esterni o conformi alle prescrizioni della disposizione speciale PP91 dell'istruzione di imballaggio P003 del 4.1.4.1.
- **636:** Sono specificate altre tipologie di pile o batterie al litio esenti dalle disposizioni dell'ADR se soddisfano le disposizioni della nuova istruzione di imballaggio P909.

ed introdotte diverse disposizioni speciali, quali di maggior rilievo:

- **367:** Ai fini della documentazione, si definisce l'utilizzo della denominazione ufficiale di trasporto: "Materie simili a pitture".
- **372:** Si definisce l'applicabilità dell'ADR ai condensatori asimmetrici ovvero con una capacità di stoccaggio d'energia superiore a 0,3 Wh.
- **376, 377:** Disposizioni per il trasporto delle pile e le batterie al litio ionico e le pile e le batterie al litio metallico identificate come danneggiate o difettose.
- **662:** Le bombole non conformi al capitolo 6.2 che vengono utilizzate esclusivamente a bordo di una nave o di un aeromobile, possono essere trasportate per il riempimento o per l'ispezione, e per il viaggio di ritorno, a determinate condizioni.
- **663:** Vengono specificati i criteri per poter trasportare in maniera agevolata gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti
- **664:** Quando delle materie classificate sotto questa rubrica sono trasportate in cisterne fisse (veicoli-cisterna) o cisterne smontabili, queste cisterne possono essere equipaggiate con dispositivi per gli additivi purché siano applicate determinate prescrizioni riguardo la costruzione, omologazione, utilizzo, prova, documentazione e marcatura.

CAPITOLO 3.4

MARCATURA DI MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE

Nella sottosezione 3.4.9 è specificato che i colli contenenti merci pericolose che recano la marcatura mostrata al 3.4.8 (figura a lato), soddisfano le disposizioni della sezione 3.4.1, a seconda dei casi, e delle sezioni da 3.4.2 a 3.4.4 **con o senza le etichette e le marcature supplementari previste per il trasporto aereo** e non devono recare la marcatura mostrata al 3.4.7.

Al punto 3.9.10 si precisa inoltre che i colli con la marcatura mostrata nella sezione 3.4.7 (colli contenenti quantità limitate) e conformi alle disposizioni delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, anche per quanto riguarda tutti i marchi e le etichette previste nella Parte 5 e 6, sono ritenuti soddisfare le disposizioni della sezione 3.4.1, a seconda dei casi, e delle sezioni da 3.4.2 a 3.4.4.

SEZIONI VARIE

FIGURE - Molte figure (etichette di pericolo, placche, marchi) dell'ADR vengono definite e descritte con maggiore precisione (3.4.7, 3.4.8, 3.5.4.2, 5.2.1.8.3, 5.2.1.9.1, 5.2.2.2.1.1, 5.3.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6.2, 5.5.2.3.2 e 5.5.3.6.2, capitolo 6.5 e 6.6).

CAPITOLO 4.1

ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO. Principali modifiche:

- **4.1.1.5.2** autorizza l'utilizzo di imballaggi supplementari all'interno di un imballaggio esterno (ad esempio un imballaggio intermedio o un recipiente all'interno dell'imballaggio interno prescritto), in aggiunta a quanto richiesto dalle istruzioni d'imballaggio.
- **P003 Disposizione speciale PP91:** Per il N° ONU 1044, i grandi estintori possono essere trasportati anche non imballati a condizione che siano rispettate determinate prescrizioni
- **P200:** Introduzione delle disposizioni speciali **"ua"** e **"va"** rispettivamente per le bombole in alluminio e le bombole in acciaio senza saldatura, che consentono di estendere l'intervallo tra le prove periodiche a 15 anni. Le relative condizioni sono elencate nel nuovo paragrafo (13).
- **P203:** L'intervallo tra i controlli e le prove periodiche dei recipienti criogenici chiusi non-UN, conformemente al 6.2.3.5.2, non deve superare dieci anni (punto 8b).
- **P404:** Per le materie solide piroforiche sono introdotti negli imballaggi combinati, fusti o casse di cartone (1G e 4G) come imballaggi esterni e i recipienti di vetro con una massa netta massima di 1 kg ciascuno, come imballaggi interni,
- **P901:** Per il numero ONU 3316 si specifica che quando il kit contiene solo merci pericolose alle quali non è assegnato un gruppo di imballaggio, gli imballaggi devono essere conformi al livello di prova del gruppo di imballaggio II.
- **P906 2):** Per i trasformatori, i condensatori e gli altri apparecchi con PCB è consentito l'utilizzo di imballaggi conformi alle istruzioni P001 o P002. Gli oggetti devono essere sistemati con appropriato materiale di imbottitura in modo da impedire ogni movimento accidentale nelle normali condizioni di trasporto.
- Sono apportate numerose modifiche alla sezione 4.1.9, Disposizioni particolari relative all'imballaggio di materiale radioattivo.

Nuove istruzioni di imballaggio:

- P 208 per i gas adsorbiti, P505 per il nitrato di ammonio, P805 per l'esafluoruro di uranio, P908 e P909 per lo smaltimento/riciclaggio di pile al litio (le precedenti istruzioni P903a e P903b sono state soppresse), LP 903 e 904 per il trasporto di pile al litio in grandi imballaggi.
- Nelle istruzioni **IBC08 e LP02** sono introdotte per il numero ONU 3509 (imballaggi di scarto) disposizioni speciali specifiche per l'ADR/RID, rispettivamente BB3 e LL1.

CAPITOLI 4.2, 4.3, 4.5

UTILIZZO DI CISTERNE

- 4.2.5.3. Nuova disposizione speciale per cisterne mobili **TP41**. Con l'accordo dell'autorità competente, l'esame interno ad intervalli di due anni e mezzo può essere omesso o sostituito da altri metodi di prova a condizione che la cisterna mobile sia dedicata unicamente al trasporto di materie organometalliche. Tuttavia, questo esame è richiesto quando ricorrono le condizioni di cui al 6.7.2.19.7.
- 4.3.2.2.1. Nel calcolo del grado di riempimento bisogna considerare anche per le materie pericolose per l'ambiente.
- 4.5.1.2. Le materie diverse dai rifiuti possono essere trasportate in cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto alle stesse condizioni di quelle di cui al 4.5.1.1 (condizioni di utilizzo per i rifiuti).

PARTE 5

PROCEDURE DI SPEDIZIONE

- **5.1.2.1. Le lettere del marchio "SOVRIMBALLAGGIO" devono misurare almeno 12 mm di altezza.**
- 5.2.1.7.1. In caso di materiali radioattivi, ogni sovrimballaggio deve recare l'indicazione dello speditore o del destinatario o di entrambi, a meno che queste marcature non siano chiaramente visibili per tutti i colli contenuti nel sovrimballaggio.
- 5.3.2.1.1. Quando le cisterne sono marcate conformemente al 5.3.2.1.3, il pannello arancione da mantenere fissato deve riportare il numero di identificazione del pericolo e il numero ONU della materia più pericolosa trasportata nella cisterna.
- **5.3.3.** Il marchio delle materie trasportate a caldo, si applica in linea generale alle materie trasportate allo stato liquido a una temperatura uguale o superiore a 100°C e ai solidi trasportati a una temperatura uguale o superiore a 240°C (non più vincolato alla disposizione speciale 580).
- **5.4.1.1.19** Per gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata con le parole "(CON RESIDUI DI [...])" seguita dalla(e) classe(i) e rischi(o) sussidiari(o) che corrispondono ai residui, in ordine numerico della classe. Inoltre le disposizioni del 5.4.1.1.1 (f) non si applicano. Esempio:

“UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1), 9”.

- **5.4.3.** Le istruzioni scritte subiscono delle variazioni nella pagina 1 e 4.
- **5.5.3.1.5.** Le disposizioni inerenti la marcatura e la documentazione di materie utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento si applicano solo quando c’è un rischio effettivo di asfissia nel veicolo o container.
- **5.5.3.3.3.** Decade l’obbligo di ventilare i veicoli e i container in caso di colli contenenti un agente refrigerante o di condizionamento quando trasportati in unità coibentate, refrigerate o frigorifere così come definite nell’Accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti (ATP).

PARTE 6 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E PROVE DI IMBALLAGGI

- 6.1.1.1. e) Nell’ambito di applicazione delle prescrizioni del cap. 6.1, l’ADR 2015 aggiorna il punto e), affermando che si tratta di imballaggi per liquidi, diversi dagli imballaggi combinati aventi una capacità superiore a 450 litri.
- 6.2.2.1.6. e 6.2.2.1.7. Introduzione di norme specifiche in materia di progettazione, costruzione, prove e controlli iniziali rispettivamente per i pacchi di bombole UN e per le bombole UN adibite ai gas adsorbiti.
- **6.2.2.10.** Viene definita la marcatura dei pacchi di bombole UN; per quanto riguarda la marcatura degli altri pacchi di bombole si adattano le disposizioni aggiornate di cui al 6.2.3.9.7.
- 6.2.3.5.2. Definizione dei controlli e prove periodici per i recipienti criogenici chiusi (controllo dello stato esterno del recipiente, verifica dell’equipaggiamento e delle marcature esterne, prova di tenuta).
- 6.2.4.1. Diverse modifiche riguardo i recipienti a pressione “non UN” progettati, costruiti e provati conformemente a delle norme di riferimento.
- **6.2.6.1.5.** I recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) devono rispettare la pressione di prova e le prescrizioni relative al riempimento dell’istruzione di imballaggio P200 del 4.1.4.1. Altre modifiche nella sezione 6.2.6. [...]
- 6.4. Il presente capitolo relativo alla costruzione, prove e approvazione di colli riguardo i materiali radioattivi e viene ampiamente modificato a livello di singoli imballaggi.
- 6.7.2.2.17. L’isolamento termico direttamente a contatto con il serbatoio destinato alle materie trasportate a caldo deve avere una temperatura di accensione superiore di almeno 50 °C alla massima temperatura di calcolo della cisterna.
- 6.8.2.6.1. Introduzione di modifiche e nuove norme per la progettazione e costruzione di cisterne metalliche sotto pressione ed equipaggiamenti di servizio (valvole di messa in pressione dei recipienti per gas liquefatti, valvole di fondo aventi un diametro nominale superiore o inferiore a 100 mm, [...]).

- 6.8.4. Introduzione della disposizione speciale **TT11** per le cisterne fisse (veicoli-cisterna) o le cisterne smontabili destinate esclusivamente al trasporto di GPL.
- 6.9. Vengono aggiornati diversi riferimenti a norme relative alle cisterne in materia plastica rinforzata di fibre.
- 6.10.3.8. b) Nelle cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto non occorre più un dispositivo per impedire il passaggio immediato di una fiamma qualora la cisterna sia resistente alla pressione generata da un'esplosione.

PARTE 7 **DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI TRASPORTO, IL CARICO, LO SCARICO E LA MOVIMENTAZIONE**

- **7.3.1.1 b)** Una merce può essere trasportata alla rinfusa se nella colonna (17) della Tabella A del capitolo 3.2 è indicata una disposizione speciale, identificata dal codice **"VC"** (precedentemente "VV"), così come quelle di ogni disposizione supplementare identificata dalle lettere **"AP"**.
- **7.3.2.9.1.** Per il N. ONU 3509 possono essere utilizzati solo container per il trasporto alla rinfusa chiusi (codice BK2), [...].
- **7.3.3.** Elenco delle nuove disposizioni per il trasporto alla rinfusa quando si applicano le disposizioni del 7.3.1.1 (b).
- 7.5.11 La disposizione speciale CV 33 (materiali radioattivi) ha subito diverse modifiche. E' stata inoltre introdotta la nuova disposizione speciale CV 37 per i sottoprodotti della fabbricazione o della rifusione dell'alluminio.

PARTE 8 **PRINCIPALI MODIFICHE:**

- Nella sottosezione 8.1.4.5 viene specificato che gli estintori a bordo **sono conformi se presentano una marcatura che indichi la data (mese, anno) della prossima ispezione periodica o la data limite di utilizzo.**
- **8.2.2.8.6.** Tutte le parti contraenti devono trasmettere al Segretariato dell'ONU un modello di ciascun certificato ADR che intendono rilasciare oltre al modello dei certificati ADR ancora validi. Il segretariato rende disponibili a tutte le parti le informazioni ricevute.
- **Sezione 8.3.5. Il divieto di fumare si applica anche alle sigarette elettroniche e dispositivi simili;**
- **Sezione 8.5.** (S12) I conducenti che effettuano il trasporto di sostanze radioattive e che ricevono una formazione appropriata relativa alle prescrizioni che regolano il trasporto di materiale radioattivo, commisurata alle loro responsabilità, sono esentati dal corso di base.

PARTE 9 **Vengono aggiornati vari richiami a norme EN.**